

ECIPA Lombardia

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

07/04/2026

Versione n.	Paragrafo n.	Motivo della revisione	Data
1	Tutti	Prima redazione	07/04/2026
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

SOMMARIO

1.	Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento.....	2
2.	Definizioni.....	2
3.	Ambito applicazione oggettivo.....	4
4.	Canale di segnalazione interna.....	4
5.	Soggetti gestori delle segnalazioni.....	6
6.	Gestione della segnalazione interna.....	7
6.1.	Verifica preliminare della Segnalazione.....	8
6.2.	Segnalazioni indirizzate a soggetti diversi dal Gruppo Istruttori.....	8
6.3.	Gestione della segnalazione.....	9
6.4.	Attività di indagine interna.....	9
6.5.	Chiusura della segnalazione.....	10
6.6.	Comunicazione dei risultati e reportistica.....	11
7.	Misure di protezione.....	11
7.1.	Misure di protezione a tutela del Segnalante e dei Soggetti Collegati.....	11
7.2.	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	12
8.	Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante.....	12
9.	Protezione dei dati personali.....	12
10.	Canale di comunicazione esterna - ANAC.....	13
11.	Sanzioni.....	14
12.	Informazione e formazione.....	14

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica a ECIPA Lombardia Soc. Coop. (da qui anche “ECIPA Lombardia”, “Azienda” o “Titolare del Canale Interno di Segnalazione”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dall’Azienda.

La procedura, infatti, recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n° 24 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”; violazioni lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, emerse in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto Whistleblowing.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ECIPA Lombardia nella versione *pro tempore* vigente;

2. DEFINIZIONI

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, competente in materia di applicazione del Decreto Whistleblowing
- **Codice Privacy:** il D.lgs. 30 giugno 2003, 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, così come modificato ed armonizzato alla normativa europea dal D.lgs. 101/2018
- **Decreto 231:** il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in ambito di responsabilità amministrativa da reato
- **Decreto Whistleblowing:** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- **Gruppo Istruttori/Istruttori:** indica il/i soggetto/i deputati alla ricezione, valutazione e gestione delle segnalazioni per conto dell’Azienda; tali figure rispettano i requisiti di adeguata formazione in materia di Whistleblowing e indipendenza nei confronti del Titolare del Canale Interno di Segnalazione;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- **Modello 231:** il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal decreto 231, adottato dall’Azienda
- **Organismo di Vigilanza o “OdV”:** Organismo di Vigilanza di ECIPA Lombardia istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso

- **Procedura o Procedura Whistleblowing:** la presente procedura che definisce le modalità di funzionamento del canale interno di ECIPA Lombardia
- **Segnalante:** soggetto che ha la facoltà di effettuare una Segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing e della presente procedura, in quanto venuti a conoscenza di una possibile violazione nell'ambito del proprio rapporto lavorativo con l'Azienda, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'azienda o altri soggetti terzi che interagiscano con l'Azienda (fornitori, consulenti, intermediari, etc.), nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
- **Segnalazione:** segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi del Decreto Whistleblowing e dei principi e regole di cui alla presente Procedura
- **Segnalazione Anonima:** segnalazione priva di dati identificativi o che possano portare all'identificazione del Segnalante
- **Piattaforma:** ambiente informatico strutturato con caratteristiche idonee a ricevere Segnalazioni nella tutela della riservatezza del Segnalante;
- **Key code:** codice univoco segreto di 16 cifre rilasciato al termine dell'inoltro con successo di una Segnalazione; il Key code è l'unico strumento che il Segnalante dispone per accedere nuovamente alla Segnalazione, in caso di smarrimento non sarà possibile recuperarlo e dovrà essere inoltrata una nuova Segnalazione;
- **Persona Coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona la quale la Violazione è attribuita o nella quale la stessa è comunque implicata;
- **Soggetti Collegati:** soggetti ai quali si applicano le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante, nello specifico:
 - facilitatori;
 - persone operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela fino al quarto grado;
 - colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
 - enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Segnalante;
 - enti presso i quali il Segnalante lavora;
 - enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (in quanto avente un legame qualificato con il Segnalante potrebbe subire ritorsioni in ragione di tale connessione)
- **Gruppo Istruttori, o Istruttori:** soggetti individuati, autorizzati e preposti a gestire le Segnalazioni pervenute mediante il Canale interno di Segnalazione;
- **Violazione:** gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, qualificati come tale dal Decreto Whistleblowing, ed in particolare atti, omissioni, illeciti e comportamenti contrari alla normativa europea o condotte illecite ai sensi del Decreto 231 (vedi anche "3. Ambito applicazione oggettivo")

3. AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (ECIPA Lombardia), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di ECIPA Lombardia, e consistono in:

1. condotte illecite ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello organizzativo 231 (le "Segnalazioni 231"), che non rientrano negli illeciti di seguito elencati;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell'ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Tutte le fattispecie elencate nel presente paragrafo rientrano nella definizione di "Violazione" come sopra esplicitata.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

ECIPA Lombardia ha provveduto ad attivare un canale di segnalazione interna in conformità a quanto previsto dalla disciplina del Decreto Whistleblowing mediante la configurazione di una piattaforma ad hoc adottata dall'Azienda che consente l'invio di Segnalazioni mediante un processo guidato, in forma scritta e che garantisce – anche tramite strumenti di crittografia ed altre misure di sicurezza – la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione allegata.

Il canale interno di segnalazione è raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.ecipalombardia.it/whistleblowing>

Tale pagina web contiene tutte le informazioni utili al segnalante per poter effettuare una segnalazione whistleblowing nel rispetto del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura.

L'esistenza del canale interno di segnalazione sarà divulgata, unitamente al manuale operativo sull'utilizzo della Piattaforma per i segnalanti, attraverso:

- una comunicazione e-mail destinata a tutti i dipendenti dell'organizzazione;
- consegna di comunicazione e materiale informativo ad ogni nuovo assunto, successivamente alla pubblicazione del canale;
- collegamento nel footer del sito web di ECIPA Lombardia;

Dalla pagina dedicata è possibile accedere alla piattaforma di segnalazioni (mediante collegamento ipertestuale, all'indirizzo <https://www.ecipalombardia.it/whistleblowing> raggiungibile cliccando il tasto "Accedi alla piattaforma");

Accedendo alla Piattaforma è inoltre messo a disposizione un numero di telefono collegato al sistema IVR (interactive voice response), che può essere utilizzato per inoltrare una segnalazione vocale in modo guidato.

È possibile inoltrare segnalazioni:

- A. **in forma scritta**, compilando il questionario accessibile mediante la Piattaforma:
- il questionario è accessibile cliccando il pulsante "Invia una segnalazione";
 - selezionando il contesto "Segnalazione Whistleblowing";
 - cliccando "Prosegui alla segnalazione", il Segnalante accederà al questionario;
 - al termine della compilazione ed eseguito correttamente l'invio, sarà rilasciato un codice univoco di 16 cifre (key code) che il segnalante dovrà conservare accuratamente al fine di poter accedere nuovamente alla propria segnalazione.

Il Segnalante, mediante il questionario, potrà:

- descrivere i fatti;
- definire la propria categoria soggettiva (dipendente, soggetto esterno, facilitatore, consulente, etc.);
- allegare evidenze documentali o multimediali;
- identificarsi o lasciare la segnalazione anonima.

- B. **In forma orale**, attraverso il sistema IVR a tal fine predisposto, che garantirà la possibilità di effettuare una segnalazione vocale guidata e, successivamente, gestita all'interno della Piattaforma. Chiamando il numero di telefono riportato, al segnalante sarà richiesto di:

- definire la propria categoria soggettiva (es. dipendente, soggetto esterno o facilitatore);
- descrivere i fatti;
- identificarsi oppure di lasciare la segnalazione anonima.

Al termine della segnalazione, il segnalante dovrà confermare tutto quanto inserito, e annotare e conservare accuratamente il codice univoco a 16 cifre (key code) che sarà necessario per accedere nuovamente - mediante la piattaforma - alla propria segnalazione.

L'elenco delle domande del questionario somministrato mediante questa modalità è disponibile e aggiornato all'interno del manuale operativo di utilizzo della piattaforma per il Segnalante.

- C. **Mediante un incontro diretto** da richiedere accedendo alla Piattaforma e compilando il relativo questionario. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole e si svolgerà in un luogo e con modalità tali da salvaguardare la riservatezza del Segnalante. A seguito del completamento della richiesta, il Segnalante dovrà premurarsi di annotare e conservare adeguatamente il codice univoco (key code) rilasciato dalla Piattaforma.

Durante l'incontro diretto, il Gruppo Istruttori potrà verbalizzare e/o registrare la riunione al fine di agevolare la successiva attività di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione e, ove ritenuto necessario, di svolgimento dell'istruttoria. La verbalizzazione e/o registrazione della riunione avviene esclusivamente con il consenso da parte del Segnalante. Successivamente, tutto il materiale e la documentazione relativi alla segnalazione (compresi eventuali verbali o registrazioni) saranno caricati all'interno della Piattaforma nell'ambito della segnalazione presentata. Il segnalante potrà verificare lo stato della segnalazione accedendo alla Piattaforma mediante il codice generato in sede di richiesta di incontro diretto.

Il Segnalante può accedere in qualsiasi momento alla propria segnalazione, senza necessità di identificazione, utilizzando esclusivamente il codice univoco (key code) rilasciato al completamento della segnalazione.

Mediante l'accesso, il Segnalante può verificare lo stato della segnalazione, caricare ulteriori evidenze documentali, inserire la propria identità - in caso di segnalazione anonima - ed utilizzare la chat asincrona per interagire con il Gruppo Istruttori.

All'interno della pagina dedicata sono ricomprese tutte le informazioni utili al segnalante in relazione al Decreto Whistleblowing e sulle modalità operative per l'invio di una Segnalazione. Al fine di agevolare l'inoltro, è messo a disposizione mediante la stessa area il manuale operativo che fornisce indicazioni sulle modalità di invio delle Segnalazioni mediante la piattaforma informatica.

Sono ammesse Segnalazioni Whistleblowing Anonime o Non-Anonime quando queste sono presentate in forma scritta o orale (A e B). Essa consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con i soggetti istruttori durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un'area di upload file e un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

Occorre tuttavia tenere in considerazione che l'invio di una Segnalazione Anonima può rendere più complesso il processo di accertamento e le interlocuzioni tra il Gruppo Istruttori ed il Segnalante; pertanto, su richiesta motivata e fondata degli Istruttori, il Segnalante è tenuto a comunicare la propria identità, informazione che sarà oggetto di tutela nelle modalità prescritte dal Decreto Whistleblowing.

Nello svolgimento di una Segnalazione con modalità scritta o orale, anche qualora il Segnalante decidesse di inserire i propri dati identificativi nell'ambito della Segnalazione, il Gruppo Istruttori non disporrà dell'accesso immediato a tali informazioni; l'accesso da parte del Gruppo Istruttori potrà avvenire solo nella fase di istruttoria della segnalazione e solo a seguito di autenticazione forte mediante OTP generato da Google Authenticator. Tale accesso sarà tracciato all'interno del workflow generato dalla Piattaforma per ciascuna segnalazione.

La possibilità di segnalazione anonima non è invece prevista nel caso di incontro diretto (C), poiché per ragioni organizzative il Gruppo istruttori ha necessità di identificare il Segnalante - anche in considerazione del fatto che la specifica modalità di segnalazione non si presta a garantire l'anonimato del Segnalante, ferme restando le tutele di riservatezza previste dal Decreto e dalla presente Procedura a beneficio del Segnalante.

5. SOGGETTI GESTORI DELLE SEGNALAZIONI

ECIPA Lombardia ha individuato quali Destinatari delle Segnalazioni i seguenti soggetti, dotati dei requisiti prescritti dal Decreto Whistleblowing per poter ricoprire tale ruolo (formazione e competenze specifiche in ambito di applicazione della normativa su Whistleblowing e 231, indipendenza rispetto all'Azienda ed alla sua struttura dirigente).

Gruppo Istruttori (anche indicati come “Istruttori” o “soggetti gestori delle segnalazioni”):

Avv.ta Campana Miriam, con Studio sito in Rotonda dei Mille n. 1, 24122 Bergamo (BG)

Tali soggetti in qualità di gestori delle Segnalazioni, nelle modalità previste dal Decreto e/o dalla Procedura al successivo punto 6:

- rilasciano alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante;
- danno un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono un riscontro alla persona segnalante.

Laddove un membro del Gruppo Istruttori versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, Persona Coinvolta o Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.


Al primo accesso alla Piattaforma ciascun membro del Gruppo Istruttori dovrà configurare l’autenticazione a due fattori con OTP mediante l’utilizzo dell’app Google Authenticator (vedi guida alla configurazione presente nel Manuale di Utilizzo - Istruttori) e sostituire la password default assegnata dal sistema.

Tale autenticazione a due fattori sarà richiesta ad ogni accesso alla Piattaforma e alla richiesta di accesso all’identità del Segnalante.

In caso di inaccessibilità a Google Authenticator, l’Istruttore dovrà contattare l’Amministratore della Piattaforma al fine di resettare il sistema per una nuova configurazione.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Diagramma - Workflow di gestione della Segnalazione



6.1. VERIFICA PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Al ricevimento della segnalazione, questa viene assegnata ad un Istruttore deputato alla gestione delle segnalazioni interne.

Tale soggetto:

- a) rilascia, mediante la funzione di chat disponibile in-app sulla piattaforma, una notifica di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione; provvede inoltre a modificare lo stato della Segnalazione in "Presa in carico";
- b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni e funzioni interne specializzate, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - i. manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate dal Decreto Whistleblowing;
 - ii. accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti o l'individuazione di una fattispecie di comportamento illecito, ovvero Segnalazioni di illeciti corredata da documentazione non adeguata, incoerente o estranea all'oggetto della Segnalazione;
 - iii. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.In tal caso, l'Istruttore ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- d) laddove la Segnalazione non sia archiviata e sia relativa ad una Violazione del Modello organizzativo o del Decreto 231, provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di gestire la Segnalazione di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;
- e) prende in carico la gestione della Segnalazione.

6.2. SEGNALAZIONI INDIRIZZATE A SOGGETTI DIVERSI DAL GRUPPO ISTRUTTORI

Fermo restando che le Segnalazioni devono essere veicolate esclusivamente attraverso le modalità previste dalla presente Procedura, qualora la Segnalazione venisse presentata con una modalità (o ad un soggetto diverso da quelli previsti), laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione - come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing - la Segnalazione deve essere trasmessa immediatamente dal ricevente (entro 7 giorni) al Gruppo Istruttori per il mezzo della Piattaforma, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Pertanto, l'errato destinatario della Segnalazione avvisa il Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione mediante Piattaforma, inviando una comunicazione e-mail utilizzando strumenti non aziendali (a tutela della riservatezza del Segnalante) includendo il Key Code mediante il quale sarà possibile accedere nuovamente alla Segnalazione, chiedendo conferma di ricezione al Segnalante.

Ricevuta tale conferma, l'errato destinatario della Segnalazione dovrà procedere ad eliminare tutta la corrispondenza relativa allo scambio, dandone notizia al Segnalante.

In assenza di conferma da parte del Segnalante, l'errato destinatario elimina la corrispondenza dopo 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione, dandone notizia al Segnalante.

Nel caso in cui la Segnalazione Whistleblowing sia resa oralmente all'errato destinatario (es. telefonicamente o durante un incontro), lo stesso informa il Segnalante dell'errore e lo invita ad utilizzare gli strumenti a tal uopo messi a disposizione fornendo, se necessario, indicazioni sulle modalità di corretto inoltramento di una Segnalazione.

6.3. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nella gestione della Segnalazione, l'Istruttore svolge le seguenti attività:

- a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni mediante gli strumenti messi a disposizione attraverso la Piattaforma.
- b) dà seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni 231, l'Istruttore esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Gruppo Istruttori e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte e della piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

L'Istruttore o il Gruppo Istruttori hanno facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

L'Istruttore o il Gruppo Istruttori hanno inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

6.4. ATTIVITÀ DI INDAGINE INTERNA

L'Istruttore al fine di valutare una Segnalazione deve svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza e tutela del Segnalante – un soggetto interno o esterno alla Società. In relazione alle Segnalazioni 231 il Gruppo Istruttori esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo Istruttori interagisce scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della Piattaforma, la quale consente la creazione di un *Fascicolo* per ciascun caso quando presenti più Segnalazioni relative alla stessa Violazione e di archiviare e condividere informazioni e documentazione inerenti alla singola Segnalazione.

Qualora lo scambio di informazioni comporti l'interazione con soggetti al di fuori del Gruppo Istruttori, la comunicazione delle informazioni deve avvenire in modo da tutelare la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione.

6.5. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate dall'Istruttore per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se la Segnalazione è fondata, per cui se ci sono elementi sufficienti a presumere la sussistenza di una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per fornire tutti gli strumenti informativi necessari all'adozione di eventuali misure disciplinari e di azioni idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, l'Istruttore – di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle Segnalazioni 231:

1. si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;
2. fornisce a tali organi preposti e competenti tutte le informazioni utili e necessarie ad intraprendere le misure opportune e/o ad instaurare un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
3. fornisce alle a tali organi preposti e competenti tutte le informazioni utili e necessarie ad intraprendere le misure opportune e/o ad instaurare un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
4. concorda con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
5. concorda con la funzione aziendale interessata dalla Violazione e con i soggetti direzionali di riferimento un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Qualsiasi informazione di rilievo relativa ad una Segnalazione in fase di chiusura deve essere caricata ed archiviata all'interno della Piattaforma, eliminando eventuali evidenze documentali scambiate e archiviate con modalità differenti, considerato che la Piattaforma è l'unico strumento in grado di garantire una corretta e riservata conservazione di queste informazioni per il periodo stabilito dalla norma.

6.6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche, sono riepilogati all'interno di una relazione inviata da parte del Gruppo Istruttori con cadenza semestrale all'OdV ed agli organi direttivi e decisionali dell'Azienda.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV mantiene le cadenze e le modalità di reporting periodico previsti dal Modello 231, includendo un'informativa delle Segnalazioni 231 pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte dell'Azienda.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nei paragrafi 7.1. e 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto (salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Paragrafo 11)

7.2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Paragrafo 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza.

- Nel procedimento penale:
 - a. l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
- nel procedimento disciplinare:
 - a. l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - b. qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

L'Azienda ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti

dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con i fornitori che trattano dati personali per conto di ECIPA Lombardia (fornitore della Piattaforma e membri del Gruppo Istruttori) è disciplinato tramite un accordo sul trattamento (nomina a responsabile esterno del trattamento) dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. CANALE DI COMUNICAZIONE ESTERNA - ANAC

Il Decreto Whistleblowing prevede l'istituzione di un canale esterno, gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante il quale è possibile inviare Segnalazioni di violazioni previste e tipizzate nell'ambito del Decreto Whistleblowing direttamente ad ANAC

Fermo restando che le segnalazioni devono essere inoltrate in modo prioritario e preferenziale attraverso il canale interno, il Segnalante può utilizzare il canale esterno quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

- 1) il canale interno obbligatorio
 - a. non è attivo;
 - b. è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- 2) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- 3) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
 - a. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
 - b. questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- 4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno presso ANAC è raggiungibile seguendo il seguente collegamento:
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

11. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate risultano, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero
- (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, per la quale è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente e, per i dipendenti già in forze al momento dell'introduzione e aggiornamento della normativa vigente o della presente Procedura, attraverso una comunicazione che segnala l'entrata in vigore della Procedura.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dall'Azienda in materia di compliance.